



COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

(MI) GAMBARO	Presidente
(MI) LUCCHINI GUASTALLA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) ORLANDI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) SANTORO	Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari
(MI) PERICU	Membro designato da Associazione rappresentativa dei clienti

Relatore (MI) PERICU

Nella seduta del 18/07/2013 dopo aver esaminato:

- il ricorso e la documentazione allegata
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione
- la relazione della Segreteria tecnica

FATTO

Il ricorso riguarda un contratto di finanziamento contro cessione del quinto e, in particolare, il rimborso di oneri non retrocessi al cliente in seguito all'estinzione anticipata.

Con reclamo del 18/9/2012 il ricorrente, in relazione all'estinzione di un prestito contro cessione del quinto, da perfezionarsi il 30/9/2012, ha chiesto il rimborso di € 2.259,48 relativo alle "commissioni finanziarie e accessori nonché del premio assicurativo", non retrocessi al momento dell'estinzione.

Con riscontro del 17/10/2012 la convenuta ha rigettato l'istanza, ritenendo di avere operato correttamente.

Il cliente ha quindi presentato a questo Collegio ricorso sottoscritto il 03/1/2013, con il quale chiede il rimborso pro quota delle commissioni finanziarie e accessorie nonché dei premi assicurativi per periodi non goduti, complessivamente quantificati in € 2.259,49.



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

La convenuta ha eccepito, in via preliminare, l'incompetenza *ratione temporis* dell'ABF, in quanto la presente controversia verterebbe su fatti o comportamenti anteriori al 1° gennaio 2009, soffermandosi analiticamente sulle disposizioni che regolano il procedimento innanzi all'ABF e richiamando la pronuncia 944/12.

Nel merito, l'intermediario ha confermato quanto già eccepito, rilevato e dedotto nella risposta al reclamo. In sintesi, ha fatto, tra l'altro, presente che:

- il conteggio estintivo è stato elaborato nel rispetto della normativa in materia di estinzione anticipata contenuta negli artt. 125 TUB e del DM 8 luglio 1992;
- la somma richiesta in sede di estinzione, quale capitale residuo, è stata quantificata "*in applicazione della formula matematica contenuta nell'allegato 2 al D.M. 8 luglio 1992*" (all. 3);
- in sede di conteggi estintivi, al fine di tenere conto del Comunicato della Banca d'Italia del 10.11.2009, sebbene non dovuto, ha riconosciuto un "*rimborso oneri gestionali*" pari a € 168,00;
- il modello contrattuale utilizzato dettaglierebbe "*in maniera analitica ed estremamente trasparente tutte le voci di costo applicate al cliente*";
- pertanto, sulla base del citato dettaglio e delle motivazioni fornite, non rientrerebbero tra i costi rimborsabili in caso di estinzione anticipata le "*commissioni dell'agente in attività finanziaria*" nonché le restanti voci di costo, tra i quali i costi assicurativi e le commissioni indicate del ricorrente.

Relativamente agli oneri assicurativi, la convenuta ha da ultimo richiamato le nuove disposizioni introdotte con la L. n. 221/2012.

La convenuta, sulla base delle considerazioni di cui sopra, ha chiesto al Collegio il rigetto del ricorso.

DIRITTO

In via preliminare l'eccezione di inammissibilità del ricorso per decadenza non appare accoglibile. Infatti, per costante orientamento di questo Collegio, il momento di conclusione del contratto rileva solo se il ricorrente prospetta un vizio genetico del rapporto, mentre nel caso in esame la *causa petendi* ed il *petitum* sono relativi alla esecuzione del contratto.

Nel merito, si osserva quanto segue. La controversia verte sul *quantum* del rimborso dovuto al ricorrente a seguito dell'estinzione anticipata del finanziamento. Viene in rilievo l'art. 125-sexies del TUB, sul quale si registrano plurime pronunce di questo Collegio e degli altri Collegi ABF, tra cui si richiama la decisione n. 2155/2012:

"Preliminarmente, il Collegio rileva come la presente controversia verta unicamente sul quantum dell'importo dovuto dal ricorrente in vista del rimborso anticipato di un contratto di finanziamento contro cessione del quinto dello stipendio, e non anche sull'an del diritto del ricorrente al rimborso degli oneri e dei costi anticipati per la quota parte non maturata. Ricorrente e intermediario convenuto propongono, al riguardo, due differenti criteri di calcolo – riassunti nella parte in fatto della presente decisione – che portano a risultati ampiamente difforni. Secondo il calcolo del ricorrente, infatti, l'intermediario dovrebbe ricevere, a fronte dell'estinzione anticipata del contratto, la somma di Euro 3.665,83,



anziché l'importo di Euro 8.379,47 (come da ultimo calcolato dal resistente nelle proprie controdeduzioni). Ciò premesso, il Collegio ritiene opportuno richiamare la disciplina di riferimento. Al riguardo, l'art. 125-sexies TUB introdotto dal D.lgs. n. 141/2010 prevede che "Il consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l'importo dovuto al finanziatore. In tale caso il consumatore ha diritto a una riduzione del costo totale del credito, pari all'importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto" (conformemente a quanto, peraltro, già segnalato nella Comunicazione del Governatore della Banca d'Italia del 10 novembre 2009, nella quale si osserva che in caso di estinzione anticipata del mutuo "l'intermediario dovrà restituire, nel caso in cui tutti gli oneri relativi al contratto siano stati pagati anticipatamente dal consumatore, la relativa quota non maturata"). In riferimento, invece, al rimborso dei premi assicurativi, viene in rilievo – oltre l'accordo ABI-Ania del 22 ottobre 2008 (in cui si dispongono le "Linee guida per le polizze assicurative connesse a mutui e altri contratti di finanziamento"), in base al quale "Nel caso in cui il contratto di mutuo o di finanziamento venga estinto anticipatamente rispetto all'iniziale durata contrattuale, ed esso sia assistito da una copertura assicurativa collocata dal soggetto mutuante ed il cui premio sia stato pagato anticipatamente in soluzione unica ..., il soggetto mutuante restituisce al cliente – sia nel caso in cui il pagamento del premio sia stato anticipato dal mutuante sia nel caso in cui sia stato effettuato direttamente dal cliente nei confronti dell'assicuratore – la parte di premio pagato relativo al periodo residuo per il quale il rischio è cessato" – l'art. 49 del Regolamento ISVAP n. 35/2010, secondo cui "Nei contratti di assicurazione connessi a mutui e ad altri finanziamenti per i quali sia stato corrisposto un premio unico il cui onere è sostenuto dal debitore/assicurato le imprese, nel caso di estinzione anticipata o di trasferimento del mutuo o del finanziamento, restituiscono al debitore/assicurato la parte di premio pagato relativo al periodo residuo rispetto alla scadenza originaria. Essa è calcolata per il premio puro in funzione degli anni e frazione di anno mancanti alla scadenza della copertura nonché del capitale assicurato residuo; per i caricamenti in proporzione agli anni e frazione di anno mancanti alla scadenza della copertura. Le condizioni di assicurazione indicano i criteri e le modalità per la definizione del rimborso. Le imprese possono trattenere dall'importo dovuto le spese amministrative effettivamente sostenute per l'emissione del contratto e per il rimborso del premio, a condizione che le stesse siano indicate nella proposta, nella polizza ovvero nel modulo di adesione alla copertura assicurativa. Tali spese non devono essere tali da costituire un limite alla portabilità dei mutui/finanziamenti ovvero un onere ingiustificato in caso di rimborso". In linea generale, si segnalano, infine, i ripetuti richiami della Banca d'Italia ad un maggior rispetto della normativa sulla trasparenza: "onde evitare la mancata conoscenza da parte del cliente del diritto alla restituzione delle somme dovute in caso di estinzione anticipata e la concreta applicazione di tale principio, si richiama l'attenzione a uno scrupoloso rispetto della normativa di trasparenza. In tale ambito, è necessario che nei fogli informativi e nei contratti di finanziamento sia riportata una chiara indicazione delle diverse componenti di costo per la clientela, enucleando in particolare quelle soggette a maturazione nel corso del tempo (a titolo di esempio, gli interessi dovuti all'ente finanziatore, le spese di gestione e incasso, le commissioni che rappresentano il ricavo per la prestazione della garanzia "non riscosso per riscosso" in favore dei soggetti "plafonanti", ecc.). L'obbligo di indicare le diverse componenti di costo trova applicazione anche ai compensi spettanti alle diverse componenti della rete distributiva (soggetti di cui agli articoli 106 e 107 TUB, mediatori, agenti). Conseguentemente, le banche e gli intermediari finanziari devono: - assicurare che la documentazione di trasparenza sia conforme alla normativa, tenuto anche conto di quanto sopra indicato; - ricostruire le quote di commissioni soggette a maturazione nel corso del tempo, anche al fine di ristorare, quanto meno con riferimento ai contratti in



essere, la clientela che abbia proceduto ad estinzione” (*Comunicazione del Governatore della Banca d'Italia del 10 novembre 2009; analogamente, più di recente, la Comunicazione della Banca d'Italia del 7 aprile 2011*). Chiarito il quadro normativo di riferimento, il Collegio ha già avuto modo di pronunciarsi sul diritto del cliente al rimborso degli oneri e dei costi anticipati per la quota parte non maturata, in caso di estinzione anticipata del finanziamento. Più in particolare, sulla base del proprio consolidato orientamento, il Collegio ritiene che: (a) siano rimborsabili, per la parte non maturata, le commissioni bancarie così come le commissioni di intermediazione e le spese di incasso quote, oltre al premio assicurativo; (b) in assenza di una chiara ripartizione nel contratto tra oneri e costi up-front e recurring – del tutto mancante nel caso in esame – l'intero importo di ciascuna delle suddette voci deve essere preso in considerazione al fine della individuazione della quota parte da rimborsare (diversamente da quanto effettuato dall'intermediario); (c) l'importo da rimborsare viene equitativamente stabilito secondo un criterio proporzionale *ratione temporis*, tale per cui l'importo complessivo di ciascuna delle suddette voci viene suddiviso per il numero complessivo delle rate e poi moltiplicato per il numero delle rate residue; (d) l'intermediario è tenuto al rimborso a favore del cliente di tutte le suddette voci rimborsabili, incluso il premio assicurativo. In riferimento al caso in esame, occorre, tuttavia, segnalare che il ricorrente, pur avendo inviato all'intermediario una specifica richiesta in tal senso, non ha provveduto ad una estinzione anticipata del finanziamento, ma, tramite il versamento del TFR maturato (Euro 15.801,23), ad un parziale rimborso anticipato. Al riguardo, dalla documentazione prodotta dalle parti – pur riferendosi il ricorrente nel proprio ricorso ad una ridefinizione del finanziamento “su un periodo più breve” – non risulta, tuttavia, che l'intermediario abbia tenuto conto del versamento così effettuato dal cliente, ai fini sia del riconteggio dell'importo delle singole rate (Euro 363,00) sia della durata del finanziamento stesso (10 anni per complessive n. 120 rate), rimasti, infatti, del tutto invariati. Inoltre, la richiesta del ricorrente di “un conteggio estintivo che sia giusto” presuppone un riconteggio degli interessi ancora dovuti all'intermediario, che tenga conto sia del versamento già effettuato dal cliente, sia della sua proposta di estinzione totale; riconteggio che esula, tuttavia, dalle competenze di questo Collegio. Peraltro, in tale conteggio – ed in quello relativo alla rideterminazione delle spese a carico del cliente – le stesse basi di calcolo utilizzate da entrambe le parti (che pur addivengono a risultati differenti) non possono essere mantenute ferme, se si considera che il rapporto di finanziamento è ancora in essere e che il ricorrente, come dallo stesso confermato, continua a versare regolarmente all'intermediario le rate mensili di Euro 363,00 cadauna. Alla luce delle considerazioni che precedono, il Collegio non può, quindi, che accogliere, seppur parzialmente, le istanze del cliente ed invitare l'intermediario ad una equa determinazione dell'importo dovuto per il rimborso anticipata (anche parziale) del finanziamento, secondo i criteri sopra indicati, tenendo in ogni caso conto dell'avvenuto versamento da parte del cliente dell'importo di Euro 15.801,23, a titolo di rimborso parziale”.

Nel caso in esame, il Collegio ritiene di uniformarsi ai principi enunciati nella decisione citata e pertanto, eseguiti i calcoli matematici sulla base di essi, decide come da dispositivo.



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l'intermediario corrisponda al ricorrente la somma di € 2.259,48.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e al ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
ANTONIO GAMBARO